

rito è espresso dal Direttore generale con particolare riferimento alle attitudini richieste per il disimpegno delle mansioni relative a ciascun grado.

Ai posti dei gradi 2° e 3° possono essere promossi i dirigenti del grado rispettivamente inferiore.

Ai posti del grado 4° possono essere nominati i dipendenti dell' Istituto appartenenti alla categoria dei funzionari o al grado 1° della categoria 1°. I posti medesimi possono essere conferiti anche a dipendenti dell' Istituto appartenenti ad altre categorie o gradi, seguendosi in tal caso la procedura speciale prevista dall' art. 2 dell' art. 2 del contratto collettivo 1° gennaio 1942, relativa alle nomine per chiamata diretta.

Il numero dei posti per ciascun grado risulta dalla tabella seguente

Grado 1° - Direttore generale	1
" 2° - Vice direttore generale	2
" 3° - Ispettore generale	6
" 4° - Capo serv. e Ispett. sup.	30

Art. 3°

Le attribuzioni del Direttore generale e dei Vice Direttori generali sono disciplinate dall' art. 7 dello Statuto approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, salvo le speciali deliberazioni del Consiglio di amministrazione nei riguardi del Vice direttore